Provincia

Barletta *G*ndria Trani

Gegreteria Generale

Codice org. Protocollo Data Classificazione PROVINCIA BAI 0043726-13 30/07/2013 V.02.01IN

000008

Ai Sig. ri

Dirigenti dei Settori

LORO SEDI

E, p. c. Al Sig.

Presidente della Provincia

<u>SEDE</u>

Presidente del Consiglio

<u>SEDE</u>

Assessori Provinciali

SEDE

OGGETTO: Problematiche che attengono alla corretta definizione ed estensione del parere di regolarità contabile ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.

Come è noto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b), del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in L. 07.12.2012, n. 213. La novella legislativa ha apportato rilevanti novità in tema di parere (di regolarità) contabile, laddove si precisa che esso deve essere espresso, da parte del responsabile del servizio finanziario, qualora la proposta di deliberazione "comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente." La richiesta di parere è obbligatoria solo in presenza di una proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio o alla Giunta comunale che non sia "mero atto di indirizzo".

Le problematiche emerse attengono, successivamente all' entrata in vigore delle precitate modifiche legislative, alle difficoltà di esprimere un corretto e congruo parere di regolarità contabile su provvedimenti le cui decisioni si ripercuotono solo indirettamente e con cadenze differite nel tempo su aspetti economico-finanziari o patrimoniali dell'ente locale (non sempre esattamente determinati o determinabili nel momento iniziale).

Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per le Marche, con sentenza n. 51/2013 ha fornito alcune delucidazioni in merito alle questioni interpretative ed alle problematiche emerse ed ha sottolineato come parte della giurisprudenza amministrativa qualifichi "mero atto di indirizzo" quegli atti che rientrano nelle scelte di programmazione della futura attività e che "necessitano di ulteriori atti di attuazione e di recepimento" da adottarsi da parte dei dirigenti preposti ai vari servizi, secondo le proprie competenze (cfr. TAR Piemonte, sez. II, sent. 14.3.2013, n. 326; TAR Lombardia, sede di Milano, sez. III, sent. 10.12.2012, n. 2991).

In definitiva, "hanno natura di indirizzo gli atti che, senza condizionare direttamente la gestione di una concreta vicenda amministrativa, impartiscono agli organi all'uopo competenti le direttive necessarie per orientare l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite in vista del raggiungimento di obiettivi predefiniti." (così TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. 12.4.2005, n. 531).

Gegretario Generale Dott.isa Maria De Filippo Tel.: 0883.1976050-- Fax: 0883.596632 - Mail: s.generale Sprovincia.bt.tl

Provincia Barletta Andria Trani Segreteria Generale

Sotto questo profilo la novella legislativa non ha inciso in quanto la novità precettiva che l'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 174 del 2012 ha apportato all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00 consiste essenzialmente nell'avere sostituito l'espressione "qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata" con "qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente".

Ad avviso della Corte la nuova formulazione dell'art. 49 consente di ritenere che nel concetto di "riflessi diretti" siano ricompresi certamente gli effetti finanziari già descritti nella disposizione previgente ("impegno di spesa o diminuzione di entrata"), ma anche le variazioni economico-patrimoniali conseguenti all'attuazione della deliberazione proposta.

Quanto, invece, all'espressione "riflessi indiretti", non vi è dubbio, secondo i magistrati contabili, che questa possa ingenerare problemi applicativi. La Corte propende per un criterio interpretativo incentrato sulla probabilità che certe conseguenze si verifichino nell'esercizio finanziario in corso o nel periodo considerato dal bilancio pluriennale; ulteriore criterio utile a definire l'ambito di applicazione della norma è il vincolo del rispetto dell'equilibrio del bilancio, oggi costituzionalizzato nel novellato art. 119, comma 1, Cost. (in vigore dal 2014).

La Corte precisa che l'accuratezza dell'istruttoria tecnica costituisce un elemento da verificare e riscontrare ai fini del rilascio di parere positivo, sia di regolarità tecnica che di regolarità contabile. Infatti, il punto 65 del principio contabile n. 2 si esprime nel senso che "il parere di regolarità contabile dorrà tener conto, in particolare, delle conseguenze rilevanti in termini di mantenimento nel tempo degli equilibri finanziari ed economico-patrimoniali". Si deve, pertanto, ritenere, anche alla luce dei rafforzati vincoli di salvaguardia degli equilibri di bilancio, che il responsabile del servizio interessato avrà l'onere di valutare gli aspetti sostanziali della deliberazione dai quali possano discendere effetti economico-patrimoniali per l'ente. Il responsabile del settore finanziario, pur senza assumere una diretta responsabilità in ordine alla correttezza dei dati utilizzati per le predette valutazioni, dovrà verificare che il parere di regolarità tecnica si sia fatto carico di compiere un esame metodologicamente accurato.

Sotto questo profilo, il parere della Corte segnala la portata delle modifiche che, con lo stesso D.L. n. 174/2012, sono state apportate all'art. 153, commi 4 e 6, D.Lgs. n. 267/00 volte a rafforzare il ruolo del responsabile del settore finanziario. Ulteriori spunti ricostruttivi possono ricavarsi dal comma 1-bis dell'art. 239 TUEL, introdotto dal d.l. n. 174 del 2012, nella parte in cui richiama i concetti di congruità, coerenza e attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti (almeno per alcune significative tipologie di provvedimenti che di regola producono riflessi indiretti, quali quelle di cui alla lett. b), nn. 3 e 5).

Infine i giudici contabili ritengono opportuno ricordare che la formulazione del parere è necessaria non soltanto sulla proposta di deliberazione, ma anche sugli emendamenti che alla stessa vengano presentati nel corso dell'esame da parte dell'organo deliberante.

E ciò perchè, se è vero che la presentazione dell'emendamento strutturalmente si colloca in una fase procedimentale di norma successiva alla conclusione dell'iter svolto dagli uffici, è altrettanto vero che la proposta di deliberazione e l'emendamento sono, da un punto di vista funzionale, atti di iniziativa procedimentale del tutto identici, differenziandosi solo quanto alla provenienza, sicché

Segretario Generale Dott.ssa Marta De Tilippo Tel.; 0883.1976050- Fax: 0883.596632 - Mall: <u>s.generale O</u>provincia.bt.it

Provincia Barletta Andria Trani Gegreteria Generale

sarebbe artificioso, e irragionevolmente discriminatorio, ritenere assoggettata all'obbligo del parere preventivo solo la prima e non anche il secondo." (così TAR Sicilia, Palermo, sez. 11, sent. 28.12.2007, n. 3507, confermata con motivazione conforme da Cons. Giust. Amm. Siciliana, sent. 4.2.2010, n. 105).

Tanto, al fine di invitare il Dirigenti in epigrafe a tener conto dei predetti indirizzi applicativi per gli adempimenti di competenza.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o delucidazione, si inviano cordiali saluti.

Cost.

Il Segretario Generale (Dott.ssa/Maria de Filippo)